

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 1/2022 del 14 gennaio 2022

Nuovo obbligo di comunicazione di lavoratori autonomi occasionali

1. PREMESSA

La legge n. 215/2021 (conversione del DL 146/2021) ha introdotto, a decorrere **dal 21.12.2021**, un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni (*c.d. prestazioni occasionali*), viene previsto l'obbligo di invio di una comunicazione preventiva all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per il territorio da parte del committente.

2. SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati dall'applicazione della presente normativa sono:

- I **committenti** che operano in qualità di imprenditori;
- I **lavoratori autonomi occasionali**, ossia i lavoratori che si obbligano a compiere verso corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente e sottoposti, in ragione dell'occasionalità della prestazione al regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), Dpr 917/1986.

Rimangono esclusi dal presente obbligo:

- I rapporti di natura subordinata;
- Le collaborazioni coordinate e continuative, peraltro già oggetto di autonoma comunicazione;
- Le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- I rapporti di lavoro intermediari da piattaforma digitale
- Le professioni intellettuali.

3. TERMINI DELLA COMUNICAZIONE

Nella nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro si legge che l'obbligo di preventiva comunicazione riguarda:

- I rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021)
- O, anche se avviati prima del 21.12.2021, ancora in corso alla data di emanazione della Nota dell'Ispettorato del Lavoro Nazionale (11.1.2022)

I termini per l'invio della comunicazione sono i seguenti:

- Per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere all'11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, **la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.**
- Per i rapporti di lavoro autonomo occasionale avviati successivamente all'11 gennaio 2022, **la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale**, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

4. CONTENUTO E MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- Dati del committente e del prestatore
- Luogo della prestazione
- Sintetica descrizione dell'attività;
- Data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio;
- Ammontare del compenso qualora venga stabilito al momento del conferimento dell'incarico.

La comunicazione può essere inviata via mail o sms all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente per il territorio.

5. SANZIONI

In caso di violazione dei suddetti obblighi si applica **la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per ulteriori chiarimenti.

Studio F2S e Associati

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.